

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/03/2013

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/34792-responsabilit-degli-enti-e-persone-giuridiche-per-gli-illeciti-amministrativi-dipendenti-da-reato-ex-d-lgs-n-231-2001>

Autore: Longo Giuseppe

## **Responsabilità degli enti e persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ex D. Lgs. n. 231/2001**

**Non osta per il diritto dell'UE che il diritto interno non preveda la costituzione di parte civile nel giudizio penale contro l'imputato, per la loro condanna a risarcimento danni**

**Responsabilità degli enti e persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ex D. Lgs. n. 231/2001. Non osta per il diritto dell'UE che il diritto interno non preveda la costituzione di parte civile nel giudizio penale contro l'imputato, per la loro condanna a risarcimento danni.**

**Note a Sentenza Corte di Giustizia 12.7.2012 sezione seconda C.79/11**

**Massima**

L'articolo 9 paragrafo 1 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del medesimo processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

**Il procedimento che ha dato luogo alla questione pregiudiziale.**

Richiesto dal Pubblico Ministero di Firenze il rinvio a giudizio di alcuni indagati in concorso nei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime, l'atto d'imputazione contemplava anche due enti chiamati a rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *septies* commi 2 e 3 del decreto legislativo n.231/2001, in conformità al quale se ne configurava la responsabilità, promanante dal reato ascritto agli imputati, nell'adempimento dei loro compiti istituzionali. All'udienza preliminare dinanzi al Giudice deputato a vagliare le richieste di rinvio a giudizio, le vittime dei reati contestati hanno chiesto di potersi costituire parte civile, non solo nei confronti delle persone fisiche accusate ma anche delle persone giuridiche citate ex D. Lgs. n.231/2001. Il Tribunale si è chiesto se tale normativa, nel non prevedere espressamente la possibilità che gli enti e/o persone giuridiche siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale intentato contro i loro sottoposti, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela delle vittime dei reati nel processo penale, e segnatamente agli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; nonché alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Per l'effetto il Giudice di Firenze ha sospeso il procedimento penale, proponendo la questione pregiudiziale alla Corte.

**La pronuncia interpretativa emessa dalla Corte di Giustizia.**

L'esito della Corte alla questione pregiudiziale trae abbrivio dalla rivisitazione del contesto normativo dell'Unione Europea sotto la cui egida collocare la fattispecie posta al suo vaglio. In particolare, il quarto considerando della decisione quadro 2001/220, a mente del quale «occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione» e l'articolo 9 rubricato «Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale», per cui «ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento».

Rivisitato alla luce di tali principi il disposto normativo nazionale involgente le vicende processuali e segnatamente il D. Lgs. n.231/01 che individua le ragioni di responsabilità e le esimenti previste per gli enti e le persone giuridiche, in relazione alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 589 e 590 c.3 c.p., commesse con violazioni delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, e agli artt. 74, 77 e 83 c.p.p., la Corte ha rilevato come non vi sia contemplata la prerogativa delle vittime di reato, costituendo parti civili nel processo penale, di chiedere il contestuale risarcimento dei danni anche agli enti cui sia ascrivibile la responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato stesso. A tal riguardo ha ritenuto come le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato, ascritto a persona giuridica, ai fini dell'applicazione dell'art.9 par. 1 della decisione quadro, non possono essere considerate alla stessa stregua delle vittime di un reato a cui inerisce il diritto di ottenere che nello stesso processo penale si decida anche sul ristoro del danno patito. Per tali ragioni ha esitato negativamente la richiesta di pronuncia interpretativa, sancendo che: "L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato".

### **La soluzione al quesito, tra opposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.**

La Corte di Giustizia dell'U.E. è stata evocata a comporre una diatriba di non poco spessore<sup>1</sup>. La questione posta in sede di domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale di Firenze<sup>2</sup> verteva sulla conformità al portato normativo europeo, in materia di tutela delle vittime dei reati nel processo penale, e segnatamente con i principi interpretativi della decisione quadro 2001/220/ GAI, del combinato disposto del D. Lgs. n.231/2001 e delle norme del codice penale e del codice di rito, nella parte in cui non prevedono che le vittima del reato possa costituirsi parte civile, nel giudizio intentato contro la persona fisica imputata, nei confronti dell'ente o dell'organo a cui, per la condotta al vaglio penale, si ascriva tale responsabilità amministrativa. A tal fine ha chiarito come pur non potendosi pronunciare, nell'ambito d'un rinvio pregiudiziale, su questioni attinenti al diritto interno degli Stati membri o sulla conformità delle disposizioni nazionali con il diritto dell'Unione, essa possa egualmente fornire elementi interpretativi di tale diritto atti a consentire al giudice nazionale di poter dirimere la controversia di cui è investito<sup>3</sup>. Indi, poiché per il giudice del rinvio, l'illecito «amministrativo» di cui al D. Lgs. n.231/2001 non presenta un nesso causale diretto con i pregiudizi cagionati dal reato commesso dalla persona fisica e di cui si chiede il risarcimento, e quindi la responsabilità della persona giuridica, qualificata come «amministrativa», «indiretta» e «sussidiaria», si distingue da quella penale della persona fisica autrice del reato, a cui può essere chiesto il risarcimento in quella sede giudiziale, le persone offese in conseguenza degli illeciti amministrativi da reato, commessi da una persona giuridica, non possono considerarsi, ai fini dell'applicazione dell'art.9, par. 1, della decisione quadro, come le vittime di un reato a cui una tale prerogativa è invece riconosciuta. L'inammissibilità della costituzione di parte civile non viola così, per tali profili, la disciplina UE. La soluzione, per quanto possa ritenersi, non poteva, e non può, dirimere del tutto la *querelle*<sup>4</sup>.

1 Per il testo integrale: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0079:IT:HTML>.

2 L'ordinanza è pubblicata In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 16.4.2011, C120/7.

3 Sintonicamente a sentenza dell'8 giugno 2006, WWF Italia e a., C-60/05, Racc. pag. I5083, punto 18).

4 Nel novero di una copiosa quanto meditata rivisitazione dottrinale, tra i contributi più recenti: Tesoriero; *Sulla illegittimità della costituzione di parte civile contro l'ente nel processo ex D. Lgs. n.231 del 2001. Nota a Ufficio Indagini Preliminari Milano 24.1.2008*, in *Cass. Pen. 2008, 10; 3865*; Balducci; *La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente "imputato": una questione ancora aperta. Nota a Ufficio Indagini Preliminari Milano 9.7.2009*, in *Cass. Pen. 2010, 2; 773*; Agnese; *Osservazioni a Cass. Pen. 18.2.2010 n.27735*, in *Cass. Pen. 2011, 5; 1880*; Varraso,

Non è casuale che la stessa corte abbia inteso dover rammentare espressamente come in sede di rinvio pregiudiziale, non sia dato potersi pronunciare su questioni attinenti al diritto interno!

D'altronde, a un lettore appena attento non sfuggirà di rilevare come, nell'intento di definire in qualche modo la responsabilità ascrivibile in sede giudiziale penale all'ente o persona giuridica, essa abbia fatto ricorso alle espressioni; «amministrativa», «indiretta» e «sussidiaria», che se pur riportate quasi come fossero dei sinonimi intercambiabili, *stricto iure* non lo sono affatto!

Evidenza questa che certo non soccorre a fugare dubbi preesistenti che pur aleggiavano ancora<sup>5</sup>.

Come, del pari, se non ancora *ante*, e *a fortiori*, quelli sulla stessa natura di tale responsabilità!

Le possibili opposte soluzioni ipotizzabili al riguardo, sottintendono infatti due configurazioni giuridiche della responsabilità ex D. Lgs n.231/01 e dei suoi fondamenti, pressochè antitetiche.

Senza indulgere nell'approfondimento di temi su cui sono stati versati fiumi d'inchiostro, ma al solo fine di delinearne le implicazioni più dirette ed immediate per la questione che ci occupa, non si può infatti prescindere dalla disputa insorta, e protrattasi finora, sulla sua reale identità.

Se la lettera della norma configura un illecito amministrativo, non ne cela però i risvolti penali!

Ci si è dunque interrogati su quale possa esserne l'effettiva, o almeno preponderante, natura.

Chi ha ritenuto di valorizzarne le precipue implicazioni di tenore sanzionatorio s'è in prevalenza orientato, soprattutto nelle fasi iniziali della sua attuazione, verso la natura amministrativa<sup>6</sup>. Da più parti si propende ora per una natura invece penale, se pur quasi celata da involucri amministrativi, e su tale impostazione si ritrova la gran parte della giurisprudenza più recente<sup>7</sup>.

Che la nuova disciplina recata dal D. Lgs. n.231/01 potesse finire per determinare delle frizioni, in termini di incoerenza, se non di discrasia, con l'assetto giuridico "tradizionale" in cui avrebbe dovuto innestarsi e venire ad operare, è stato via via adombrato in tutta la sua gravidanza<sup>8</sup>.

Al punto che non manca chi, di fronte all'apparente irrisolvibilità della dicotomia, non abbia esitato ad ipotizzare che con essa si sia in realtà dato vita a un terzo *genus* di responsabilità, nuovo ed ulteriore, rispetti ai canonici, penale ed amministrativa<sup>9</sup>. E ciò in quanto, si sostiene,

---

*L'ostinato silenzio del D. Lgs. n.231/01 sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo perché. Nota a Cass. Pen. n.2251/10, in Cass. Pen. 2011, 7; 2545; con ulteriori e più ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.*

<sup>5</sup> A un primo orientamento preclusivo espresso in *G.i.p. Milano 9 marzo 2004; G.i.p. Torino 27 novembre 2004; G.i.p. Milano 25 gennaio 2005* fino a *Trib. Milano 20 marzo 2007; Trib. Milano 18 aprile 2008; Trib Torino 24 luglio 2008*, si è poi affiancato l'orientamento contrario, ammissivo, reso in *G.i.p. Roma 21 aprile 2005; G.i.p. Torino 12 gennaio 2006; G.i.p. Milano 5 febbraio 2008*; i due opposti criteri si sono poi succeduti con alterne vicende fin oggi (vedi *infra*).

<sup>6</sup> Per la natura amministrativa, o comunque non penale, di questa nuova figura di responsabilità, *Trib. Milano 25 gennaio 2005; Trib. Milano 18 gennaio 2008*. In dottrina, Marinucci, *Societas puniri" ipotest": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee* in *Riv. it. dir. e proc. pen.*; 2002, 1202; Romano, *La responsabilità amministrativa degli enti, società, associazioni* in *Riv. soc.* 2002, 401. Zanchetti, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte civile* in *Guida dir. n.25, 2008, pag 81*

<sup>7</sup> Per la natura sostanzialmente penale, Cassazione Penale sez. II 20 dicembre 2005 in *Rivista231 2006, 4,121*. In dottrina: De Viro, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. e proc. Pen.* 2001, 1167; Maiello, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n.231/2001: una truffa delle etichette davvero innocua?* in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2002,899; Croce - Coratella, *Responsabilità amministrativa dell'ente. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Guida alla responsabilità da reato degli enti*, Il Sole 24 Ore, 2008, 7 e segg.

<sup>8</sup> In tal senso, *ex multis*, Pulitanò; *Ma lo strumento è coerente con il sistema dei rapporti tra azione civile e rito penale?*, in *Responsabilità e Diritto* 2008, 5; 11; Vignoli; *La controversa ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato*, in *Rivista231*, 2006, 3; Scalfati, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza ammettere un coordinamento tra Giurisdizioni* in *Guida dir.* 2008, 11, 82.

<sup>9</sup> In questi termini, *ex multis*, Bevilacqua; *Prima sentenza di condanna di una società a seguito di giudizio ordinario ai sensi del D. Lgs. n.231/2001*, in *Juris Data*, Giuffrè 2009; Pulitanò; voce *Responsabilità amministrativa dipendente da*

i due modelli di responsabilità tradizionalmente contrapposti, quello amministrativo e quello penale, sarebbero inadeguati a ricevere l'innesto di questo nuovo istituto; da tale prospettiva l'invito a considerare come dogmaticamente neutra l'espressione "responsabilità da reato", si da poter valutare "l'effettiva operatività dell'istituto senza alcun apriorismo deviante"<sup>10</sup> Portando all'estremo tale impostazione si è giunti a configurare una vera e propria mutazione genetica giuridica, che avrebbe dato vita a un nuovo illecito, partecipe di entrambe le nature<sup>11</sup>.

Muovendosi anche lungo questa prospettiva di *terzietà*, la Suprema Corte <sup>12</sup> ha recentemente affrontato le problematiche afferenti la conformità costituzionale della mancata previsione della costituzione di parte civile nei riguardi degli enti, offrendone soluzioni di tenore affermativo<sup>13</sup>. Sono state infatti ritenute manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità poste dai danneggiati del reato cui si inibiva la costituzione di parte civile, in relazione agli artt.23 e 34 Cost., sulla base dell'assunto che il Legislatore non abbia elevato il *simultaneus processus* al rango di regole costituzionale, essendo comunque impregiudicate integralmente le loro ragioni dalla prerogativa di poter ottenere integrale ristoro col ricorso alle normali azioni in sede civile.

Ora, volendosi traslare il dibattito sulla natura dell'istituto, alla questione di cui si discetta, si rileva come per quanti propendono per la natura penale o comunque esogena e terza, di tale responsabilità, risulta assai più agevole ritenere ammissibile tale costituzione di parte civile<sup>14</sup>.

Gli argomenti addotti dai sostenitori della tesi dell'ammissibilità della costituzione di parte civile sono generalmente basati sull'adozione di criteri ermeneutici sistematici secondo i quali sarebbe la ratio stessa del d.lgs. n. 231 del 2001, nel valorizzare il risarcimento del danno in chiave pubblicistica di alternativa ad una sanzione penale (artt. 12 e 17), a giustificare la legittimità dell'esercizio della pretesa civile nel processo penale, a carico degli enti collettivi<sup>15</sup>. Essendo l'istituto, preordinato a privilegiare la prospettiva della riparazione dell'offesa prodotta dall'ente, sarebbe scarsamente coerente con la ratio e la finalità della norma impedire al danneggiato di avanzare le proprie pretese risarcitorie attraverso la costituzione di parte civile.

A tal fine, non sarebbe d'ostacolo il disposto del combinato disposto dell'art.185 c.p. e dell'art. 74 c.p.p., che se pur riferiti specificamente al reato, dovrebbero essere interpretati non in modo analogico, ma estensivo, fino a ricomprendervi l'illecito amministrativo dell'ente. Una volta estesa così, la competenza del giudice penale anche a questa forma di responsabilità di illecito, dovrebbe perciò operare, si è asserito, anche per essa, il principio generale della trasferibilità dell'azione civile dalla sede civile a quella penale, poiché in caso contrario, si verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento in presenza di situazioni simili.

---

*reato delle persone giuridiche* in Enc. dir. Agg. Vol VI Giuffrè 2002, 960.; Giarda, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisdizione penale si amplia* in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, 2002, 194.

<sup>10</sup> Per tale orientamento, Amodio, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità dell'ente*, in *Cass. Pen.* 2005, 325; Bricchetti, *La persona giuridica non risponde del reato ma di un illecito inidoneo per il risarcimento*, in *Guida dir.*, n.9, 2011, 58; Pistorelli, *La problematica costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti* in *Rivista231*, 2008, 3, 905.

<sup>11</sup> Si tratterebbe così di una vera e propria partenogenesi del sistema giuridico! In tal senso, Di Giovine, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo* in *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di Lattanzi, Giuffrè, 2010, 11.

<sup>12</sup> Cassazione Penale Sez. VI 18 febbraio 2010 n. 27735 in *Le Società*, 2010, 1421.

<sup>13</sup> Cassazione Penale Sez. VI 5 ottobre 2010 n.2251 e, fra i giudicati di merito, la recente, G.i.p. Milano 8 marzo 2012.

<sup>14</sup> Così Panasiti, *Spunti di riflessione sulla legittimazione passiva dell'ente nell'azione civile di risarcimento nel procedimento penale* in *Rivista231*, 2007, 4,1045; Tesoriero, *Sulla leg. cit.* Non si ha riguardo comunque a un criterio discriminante univoco ed automatico, ma solo frutto di evidenti semplificazioni. Nel senso, infatti, dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, pur nell'accezione amministrativa della responsabilità delle persone giuridiche, Grosso, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 davanti al giudice penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2004; 1342.

<sup>15</sup>In tal senso *Trib. Torino*26 gennaio 2006; in senso contrario invece *Trib. Milano* 25 gennaio 2005.

Parrebbe deporre in tal senso la stessa lettera degli art.34 e 35, ove si prevede espressamente che si applicano all'ente collettivo le disposizioni relative all'imputato, in quanto compatibili. E fra queste, si conclude, non potrebbe non annoverarsi proprio la costituzione di parte civile<sup>16</sup>.

Le motivazioni addotte per escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile muovono dall'evidente assenza, nel D. Lgs. n.231/01, di riferimenti alla responsabilità civile dell'ente per l'illecito ascritto. Si nega così che il fondamento di tale responsabilità possa essere ricondotto sotto l'egida dell'art.185 c.p. e che possa darsi spazio all'esercizio della relativa azione a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 74 c.p.p. Ribadito come le due norme subordinano il fondamento sostanziale dell'obbligo risarcitorio e la possibilità dell'esercizio della relativa azione in sede penale, all'esistenza di un reato formalmente inteso, stante che l'illecito dell'ente non può essere considerato alla stessa stregua del reato, né che sia ammissibile un'interpretazione analogica delle stesse norme, poiché ciò rischierebbe di stravolgere l'assetto del rito penale, tale pretesa risarcitoria ex art.2043 c.c. andrebbe dunque accertata nella naturale sede civile.

A suffragio, vengono poi richiamate delle disposizioni (artt. 27, 54, 61) che, a differenza delle norme del codice di procedura penale riguardanti istituti omologhi, nel disciplinare istituti tipici del procedimento penale, non fanno alcun riferimento alle obbligazioni civili e alla parte civile.

Argomentazioni di cui non si può non cogliere la sintonia con il criterio espresso dalla Corte!  
**Le prospettive prefigurabili dopo l'intervento della Corte.**

La questione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile può quindi ritenersi risolta?

L'esito della Corte sembrerebbe aver riposto in soffitta qualsiasi ulteriore possibile perplessità.

Tuttavia, pur nella consapevolezza dei prevedibili prossimi effetti preclusivi della sentenza, residuano ancora margini di dubbio, anche di una possibile lettura incostituzionale del testo.

Allorquando, infatti, l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si estingua per cause diverse dall'amnistia, casistica questa in cui tale responsabilità potrebbe configurarsi ugualmente, e non si dia però accesso alla costituzione di parte civile, la posizione del danneggiato potrebbe essere fortemente ridimensionata e così le aspettative di giustizia.

In tali casi verrebbe a profilarsi un vero e proprio svuotamento del diritto d'azione e di difesa, poiché se il soggetto danneggiato volesse provare in sede civile l'illecito dell'ente, dovrebbe dimostrare, nei più ridotti ambiti dell'allegazione e istruzione probatoria del giudizio civile, oltre al danno subito, l'esistenza d'un reato...con difficoltà che non è errato ipotizzare insormontabili.

E' così ancora forte in dottrina il richiamo di quelle tesi per cui, dovendosi ritenere più aderente alla *ratio legis* una configurazione della responsabilità dell'ente per il danno derivato da reato, di tipo diretto, ex art. 2043 c.c. o 2059 c.c., piuttosto che a titolo indiretto, ex art. 2049 c.c., ravvisabile solo nel caso di una relazione occasionale tra le mansioni svolte dall'autore del reato e il datore di lavoro, individuata così la natura penale della condotta ascrivibile all'ente, per gli effetti risarcitori diretti promananti dagli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., nulla dovrebbe ostare a che si chieda nella stessa sede penale, il ristoro delle pretese risarcitorie verso l'ente.

Le pur condivisibili riserve mosse da più parti, in virtù di principi di stretta legalità processuale, alla tecnica legislativa etero-integrata imposta dagli art. 34 e 35 de D. Lgs. n231/01, in un quadro di sempre maggiore proliferare di pretese eterodosse confluenti nel processo penale, con il rischio tangibile di un suo appesantimento, non riescono perciò a fugare tutti i dubbi.

D'altra parte, espressamente la Corte ribadisce di non poter vagliare, e men che meno sindacare, la congruità delle scelte di politica legislativa adottate in tal senso dai diritti interni.

Il Legislatore, che con interpolazioni normative ha negli anni sensibilmente ampliato il novero dei reati presupposto, in materia di tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori, di reati bancari e finanziari e di delitti informatici, è così chiamato ad un intervento chiaro e risolutivo.

---

<sup>16</sup> Emblematica *Uff. Indagini Preliminari Milano 9.7.2009* in *Juris Data*, Giuffrè; con note di Balducci, *La cost. cit.*

*Avv. Prof. Giuseppe Longo*